

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Donata CABRAS  | Presidente            |
| Tommaso PARISI | Consigliere           |
| Enrica FARCI   | Referendario relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti del signor Cristian CASCHILI, nato a CAGLIARI il 15.09.1988 (C.F. CSCCST88E09B354K) e residente a Capoterra (CA).

Visto l'atto di citazione depositato il 19 gennaio 2023, iscritto al n. 25809 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 ottobre 2023, con l'assistenza in qualità di Segretario della Dott.ssa Barbara Borghero, il relatore Referendario Enrica Farci e il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Pellegrino Marinelli.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 19 gennaio 2023 - notificato il 26 gennaio 2023 agli indirizzi di posta elettronica certificata dei legali presso i quali il

Sig. CASCHILI Cristian aveva eletto domicilio in sede di contestazione preliminare di responsabilità, recante contestuale istanza di sequestro conservativo di beni immobili, mobili registrati e crediti, beni e somme presenti in conti correnti, libretti di deposito a risparmio e cassette di sicurezza, nonché di ogni titolo azionario o obbligazionario, quote di fondi comuni o altri diritti comunque connessi al mercato mobiliare dei titoli, contenuti in conti di deposito titoli o in gestioni patrimoniali mobiliari, intestati in tutto o in parte all'odierno convenuto – il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio il signor Cristian CASCHILI per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'erario, e segnatamente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio Monopoli per la Sardegna, sede di Cagliari – della somma di € 408.882,26 (quale differenza tra gli importi dovuti e il parziale incasso della polizza fidejussoria) o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

Il Pubblico Ministero ha riferito che il Sig. CASCHILI, titolare della ricevitoria n. 688 (CA0688), ubicata in Quartu Sant'Elena (CA), via G. Marconi, n. 305, in virtù del contratto di concessione n. 9292 del 17.12.2019, si sarebbe reso responsabile dell'omesso riversamento, alle scadenze previste in contratto, dei proventi della riscossione del gioco del lotto.

Più precisamente, la Procura ha contestato all'odierno convenuto l'omesso riversamento dei proventi di gioco riferiti alle settimane contabili indicate nell'atto di citazione (nn. 41/21; 43/21; 44/21; 45/21 e 46/21), per un totale complessivo di € 417.717,69.

L'Organo requirente ha riferito che, in esito alle contestazioni direttamente mosse al concessionario dall'Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli, il Signor CASCHILI avrebbe trasmesso, quale prova dell'avvenuto adempimento, i bollettini di pagamento dei proventi del lotto con le dichiarazioni asseritamente rilasciate dall'istituto di credito UNICREDIT s.p.a. Tali bollettini, unitamente alle dichiarazioni dell'Istituto di Credito, tuttavia, non avrebbero restituito evidenze coerenti con i dati forniti dalla IGT Lottery s.p.a., concessionaria statale dei giochi numerici a quota fissa (gioco del lotto) e lotterie (gratta e vinci, lotteria Italia).

Pertanto, a seguito delle discordanze rilevate tra i bollettini di pagamento prodotti dall'odierno convenuto e lo stato delle posizioni irregolari quali risultanti dai dati forniti dalla concessionaria statale (IGT Lottery s.p.a.), l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva adottato il provvedimento di sospensione cautelare della concessione in gestione della ricevitoria del gioco del lotto n. 688 (CA0688) in Quartu Sant'Elena fino alla data di riscontro dell'effettuazione dei versamenti. Inoltre, con nota prot. n. 0026192 del 03.12.2021, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Sardegna, sede di Cagliari – aveva richiesto al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di voler esperire tutti gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'eventuale ammanco erariale, riferendo in tal senso anche alla Procura.

In data 24.11.2021 l'istituto di credito UNICREDIT s.p.a. ha comunicato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che le ricevute e le dichiarazioni presentate dal CACHILI, quali prove dell'effettivo riversamento dei proventi di gioco, erano “totalmente false”. Ha attestato, inoltre, che molte delle operazioni dell'estratto conto prodotto dal CASCHILI non corrispondevano al vero e che i bollettini recanti n.

0920510003000000035 risultavano contraffatti.

Successivamente con nota prot. n. 0026089 del 02.12.2021, il medesimo istituto di credito ha comunicato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che *“i cinque bollettini recanti il numero 0920510003000000035 risultano contraffatti e la nota prot. n. 24348 del 16.11.2021 e la nota prot. n. 25258 del 24.11.2021 non sono state rilasciate dallo scrivente Istituto di Credito”*.

Alla luce delle predette evidenze istruttorie, dunque, la Procura ha ritenuto accertato l'avvenuto omesso riversamento dei proventi del gioco del lotto da parte del CASCHILI, il quale avrebbe prodotto - a sostegno del proprio preteso adempimento - ricevute e dichiarazioni rivelatesi contraffatte e quindi false, traendo così in inganno l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La Procura ha rappresentato, inoltre, che con determina n. 724 del 22.04.2022 (successivamente rettificata) l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva disposto la revoca della concessione in gestione della ricevitoria, disponendo al contempo l'incameramento totale del deposito cauzionale di € 14.000,00, costituito con polizza fideiussoria n. 209R3942 della Zurich Insurance PLC, a titolo di inadempimento degli obblighi contrattuali per euro 5.164,57 e a parziale ripianamento del debito del concessionario per € 8.835,43.

Dedotta la natura di agente contabile del Sig. CASCHILI, la Procura ha chiesto che il convenuto venisse chiamato a rispondere del danno erariale cagionato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pari a € 408.882,26, quale differenza tra gli importi non riversati (€ 417.717,69) e la parte del

deposito cauzionale (€ 8.835,43) incamerato a parziale ripianamento del debito.

Relativamente al profilo soggettivo della condotta, la Procura ha dedotto la volontarietà della condotta del CASCHILI, dimostrata – nelle prospettazioni dell’Organo Requirente – dagli omessi riversamenti delle somme incassate per la gestione avuta in concessione del gioco del lotto, ma anche dalla produzione di falsa documentazione a supporto delle proprie motivazioni, mancando conseguentemente ogni prova liberatoria, sia di aver restituito le somme riscosse e di aver regolarmente svolto l’attività gestoria, sia, di non aver potuto riversare quanto riscosso per causa non imputabile.

Ad avviso dell’Organo Requirente, infatti, il CASCHILI era ben consapevole del mancato riversamento delle somme del gioco del lotto, nonché della contraffazione della documentazione prodotta, con la conseguenza che in considerazione della particolare gravità della condotta, questa è da inquadrare nell’alveo del dolo. Ha affermato, pertanto, che allo stato delle conseguite risultanze istruttorie, deve ascriversi al CASCHILI la responsabilità del danno cagionato all’erario con la condotta posta in essere quale gestore della ricevitoria del lotto e ha chiesto il sequestro conservativo dei beni mobili registrati ed immobili di proprietà del Sig. CASCHILI e delle cose e somme di danaro a lui dovute, a tutela del credito indicato.

La gravità della condotta dolosamente posta in essere dal CASCHILI e l’ammontare del danno accertato sono stati posti dalla Procura a fondamento dell’istanza di misura cautelare a garanzia del soddisfacimento delle ragioni creditorie dell’Amministrazione danneggiata sotto il profilo del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*.

Il danno in argomento, quantificato, appunto, in euro 408.882,26, è stato contestato all'odierno convenuto con l'invito a dedurre di cui all'articolo 67, comma 1 c.g.c., depositato il 25 ottobre 2022 e recante – oltre alla contestazione preliminare di responsabilità e alla assegnazione del termine di quarantacinque giorni per depositare deduzioni e documenti - contestuale istanza di sequestro conservativo di beni e crediti nei confronti dello stesso.

Quest'ultima istanza è stata accolta dal Presidente di questa Sezione giurisdizionale, che, con decreto n. 9/2022 del 26 ottobre 2022, ha autorizzato il sequestro conservativo richiesto, contestualmente fissando l'udienza di comparizione delle parti e dei terzi eventualmente citati innanzi al giudice ivi designato (articolo 74, comma 2, lettera "a" c.g.c.), per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto in parola (articolo 74, comma 4 c.g.c.); assegnando alla Procura regionale il termine perentorio per la notificazione della domanda e del decreto (articolo 74, comma 2, lettera "b" c.g.c.); autorizzandola ad eseguire la notifica a mezzo della Guardia di Finanza o di altre Forze di polizia ai sensi dell'art.42 CGC, in considerazione delle esigenze di provvedere con urgenza, come da motivata richiesta del Requirente.

Gli atti sono stati notificati all'odierno convenuto.

Con ordinanza n. 114/2022 del 06.12.2022 la Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna ha confermato il sequestro conservativo, autorizzato con il decreto Presidenziale n. 9/2022 del 26 ottobre 2022 e ha assegnato alla Procura regionale il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito dell'atto di citazione.

L'atto di citazione è stato depositato in data 19 gennaio 2023 e notificato, ai procuratori presso cui l'odierno convenuto aveva eletto domicilio nella precedente fase cautelare, il 26 gennaio 2023.

In data 04 settembre 2023 i difensori del Sig. Caschili hanno trasmesso formale istanza di visibilità del fascicolo del giudizio e, successivamente, in data 22 settembre 2023, hanno depositato una nota avente ad oggetto la revoca del mandato da parte del proprio assistito.

All'udienza del 18.10.2023 il Pubblico Ministero ha insistito nelle conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione e per la condanna del convenuto all'intero danno. Non costituito il convenuto.

Considerato in

#### DIRITTO

Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità contabile del Sig. CASCHILI, in relazione all'omesso riversamento delle somme riscosse per le giocate del Lotto presso la ricevitoria n. 688 (CA0688), ubicata in Quartu Sant'Elena (CA), via G. Marconi, n. 305, in virtù del contratto di concessione n. 9292 del 17.12.2019, nelle settimane contabili indicate nell'atto di citazione (nn. 41/21; 43/21; 44/21; 45/21 e 46/21), per un totale complessivo di € 408.882,26.

In via pregiudiziale, il Collegio afferma la pacifica giurisdizione di questa Corte in considerazione della sussistenza di un evidente rapporto di servizio, di natura funzionale, intercorso tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'odierno convenuto, concessionario della riscossione, non assumendo alcun rilievo la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio, né il titolo concessorio con il quale si è costituito ed attuato il rapporto. Il concessionario

della ricevitoria presso la quale si esercita il gioco del lotto, infatti, è inserito nell'apparato organizzativo pubblico in quanto riscuote entrate ed esegue pagamenti per conto dello Stato, rivestendo come tale la qualifica di agente contabile (art. 178 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827).

Il Sig. CASCHILI, dunque, deve essere qualificato agente contabile ai sensi dell'art 178 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, avendo maneggiato denaro di pertinenza pubblica in veste di concessionario alla riscossione dei proventi delle giocate del lotto per conto dell'Agenzia demaniale, ed è pertanto assoggettato al regime di responsabilità di cui all'art. 194 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (cfr. tra le altre: Cass. S.U. n. 14029/2001; Cass. S.U. n. 8580/2003; Corte dei Conti; Sez. II Appello n. 146/2021; Corte dei Conti, Sez. II Appello n. 268/2014; Corte dei Conti, Sez. Sardegna n. 176/2021; n. 42/2015, n. 136/2017 e n. 71/2018).

Dispone l'art. 194 del R.D. 827/1924 che "Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna".

Ebbene, il richiamato dato normativo unitamente alla costante giurisprudenza in materia, qualificano l'obbligazione che caratterizza il rapporto concessorio in esame come restitutoria, con la conseguenza che grava sull'agente contabile la prova liberatoria di aver restituito le somme

riscosse e di aver regolarmente svolto l'attività gestoria, ovvero quella di non aver potuto riversare quanto riscosso per causa a lui non imputabile (caso fortuito o forza maggiore).

Ora, ad avviso del Collegio, dagli atti di causa emerge in modo incontrovertibile, non solo, che le somme riscosse dal Sig. CASCHILI non sono state riversate all'Erario, ma che l'odierno convenuto abbia dolosamente agito, producendo al concessionario - quale prova dell'avvenuto adempimento - dei bollettini di pagamento dei proventi del lotto (artatamente da lui predisposti e, dunque, contraffatti) con le dichiarazioni asseritamente rilasciate dall'istituto di credito UNICREDIT s.p.a.. Ciò che, tuttavia, non avrebbe trovato rispondenza con i dati forniti dalla IGT Lottery s.p.a., concessionaria statale dei giochi numerici a quota fissa (gioco del lotto) e lotterie (gratta e vinci, lotteria Italia).

In merito all'elemento psicologico che connota la condotta omissiva dell'agente contabile, il Collegio ritiene, in adesione alla prospettazione attorea, che l'odierno convenuto abbia agito con dolo, atteso che dagli atti emerge incontestabilmente una condotta improntata, non solo a grave negligenza e palese inottemperanza agli obblighi contrattuali (il convenuto non ha provveduto al pagamento nemmeno tardivo, né ha mai manifestato - né in sede preprocessuale, né processuale - alcun intendimento al riguardo), ma anche ad una intenzionale e dolosa violazione di precise ed espresse disposizioni di legge, la cui osservanza risulta fondamentale e ineludibile per chi, concessionario del servizio di ricevitoria del lotto, è addetto al maneggio di rilevanti somme di denaro per conto dell'Erario.

La condotta posta in essere dal Sig. CASCHILI concretizza, infatti, una

palese violazione delle norme che governano il gioco del lotto, la cui disciplina è contenuta nella Legge n. 528/1982, nel D.P.R. n. 303/1990 e nel D.P.R. n. 560/1996. In particolare, il D.P.R. n. 303/1990 detta, al Titolo III, una dettagliata normativa in materia di contabilità, ponendo precisi obblighi a carico del raccoglitore delle giocate. L'art. 23, comma 1, stabilisce che "il mercoledì successivo all'estrazione viene consegnato ad ogni raccoglitore, a cura del sistema informatico, il relativo estratto conto contenente: a) il numero e l'importo delle giocate; b) l'aggio, corrispondente all'importo delle giocate, di spettanza del raccoglitore; c) il numero e l'importo delle vincite pagate; d) il numero e l'importo delle giocate rimborsate; e) l'importo netto da versare". L'art. 24 stabilisce che "sulla scorta dell'estratto conto ... il raccoglitore è tenuto a versare, il giovedì della settimana successiva all'estrazione, il saldo a suo debito alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato".

Analoghi adempimenti sono previsti dagli artt. 28 e segg. qualora il gioco del lotto sia gestito tramite concessionari. Sul punto si richiama anche quanto previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 560/1996 secondo il quale "I raccoglitori sono tenuti a versare al concessionario, entro il giovedì della settimana successiva all'estrazione, il saldo a proprio debito a mezzo di una o più aziende di credito che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale o del servizio postale".

Il raccoglitore delle giocate soggiace, inoltre, alle disposizioni dettate dall'art. 191 del R.D. n. 827/1924, ai sensi del quale "gli agenti contabili della riscossione che secondo le leggi, i regolamenti o per contratti hanno l'obbligo di rispondere e versare a scadenze fisse le somme da loro dovute,

le abbiano o no rimosse dai debitori diretti, debbono eseguire il versamento delle somme alle scadenze stabilite senza eccezione di sorta”. Detto obbligo - oltre a essere previsto dal D.P.R. n. 303/1990 e dal D.P.R. n. 560/1996 - risulta anche specificamente prescritto dall’art. 2 del contratto stipulato tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Sig. CASCHILI, il quale espressamente prescrive che “il concessionario è patrimonialmente responsabile verso l’Erario per le somme rimosse ... Nel giorno di giovedì di ogni settimana, il concessionario è tenuto a versare i proventi del gioco della settimana precedente, dedotto sia l’importo delle vincite pagate sia l’aggio a lui spettante ...” (comma 1).

La medesima disposizione prevede inoltre che, in caso di ritardato versamento, il raccoglitore del gioco del lotto è tenuto, tra l’altro, al pagamento degli interessi nella misura e con le modalità previste dall’art. 33, comma 2, della L. n. 724/1994 e sue eventuali e successive modificazioni (comma 3). Il richiamato art. 33, comma 2, prevede che “il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto è soggetto a sanzione amministrativa stabilita dall’autorità concedente...oltre agli interessi sul ritardato pagamento nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali”.

Ora, risulta per tabulas che il Sig. CASCHILI, concessionario della ricevitoria n. 688 (CA0688), ubicata in Quartu Sant’Elena (CA), via G. Marconi, n. 305, in virtù del contratto di concessione n. 9292 del 17.12.2019, presso la quale si esercita il gioco del lotto, non abbia riversato nel periodo contestato dalla Procura le somme introitate. La condotta che la Procura ha contestato all’odierno convenuto, e su cui verte il presente giudizio, è quella consistente nell’inadempimento dell’obbligazione restitutiva propria

dell'agente contabile.

Né il convenuto ha fornito alcuna prova utile a dimostrare che il danno relativo al mancato riversamento dei proventi del gioco del lotto sia dipeso da causa a lui non imputabile, ovvero che sia avvenuto non per sua negligenza nello svolgere la necessaria attività di controllo e vigilanza, né per suo indugio nell'adottare le misure che lo avrebbero impedito. Peraltro, si ribadisce che il Sig. CASCHILI ha omesso ogni riversamento – tra quelli contestati - foss'anche tardivo.

Di conseguenza, va affermata la piena responsabilità del Sig. Cristian CASCHILI, quale agente contabile, con conseguente condanna dello stesso al pagamento della somma non riversata, pari complessivi euro 408.882,26, oltre rivalutazione monetaria dalla scadenza del singolo riversamento non effettuato e sino alla pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma così rivalutata sono dovuti altresì gli interessi, secondo il saggio legale, dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c, e sono liquidate come in dispositivo, anche per la fase cautelare.

#### PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando,

condanna il signor Cristian CASCHILI al pagamento, a favore del pubblico erario e, segnatamente, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio Monopoli per la Sardegna, sede di Cagliari – della somma di € 408.882,26 (quattrocentoottomilaottocentoottantadue/26), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come specificato in motivazione;

il disposto sequestro conservativo, autorizzato dal Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna nei confronti di Cristian CASCHILI con il decreto n. 9/PRES/2022 del 26 ottobre 2022 e confermato con l'ordinanza n. 114/2022 del 6 dicembre 2022, sulle quote di proprietà dei beni immobili, sui beni mobili registrati e sugli altri beni e valori contenuti nell'elenco di cui al richiamato decreto presidenziale, si converte in pignoramento al verificarsi delle condizioni di cui al combinato disposto dell'art. 80 c.g.c. e dell'art. 686 c.p.c.;

condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che si liquidano in €. 1.013,31 (diconsi euro milletredici/31).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Enrica Farci

Donata Cabras

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 02/05/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus